

## **Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri**

(del 4 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8 giugno 1998 (LALSI),<sup>1</sup>

**decreta:**

### **Composizione della Commissione**

**Art. 1<sup>2</sup>** La Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.

### **Competenze**

**Art. 2<sup>3</sup>** La Commissione, segnatamente:

- sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;
- valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;
- formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l'incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;
- esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;
- appoggia il Servizio per l'integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;
- preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;
- presenza alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l'integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.

### **Deliberazioni**

**Art. 3** <sup>1</sup>La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.

<sup>2</sup>Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

### **Consulenti esterni**

**Art. 4** La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cognitivi della materia.

### **Collisione di interesse**

**Art. 5** Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell'ente, dell'associazione o della comunità che rappresenta.

### **Presenze**

**Art. 6** Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

### **Segretariato**

---

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

<sup>3</sup> Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

## 143.250

**Art. 7<sup>4</sup>** Il Servizio per l'integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:

- prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;
- redige il verbale e il rapporto annuale;
- cura la presentazione formale dei progetti cantonali;
- predisporre e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;
- verifica l'attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

### Rapporto

**Art. 8** La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

### Norme complementari

**Art. 9** Per il resto, l'attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

### Norma abrogativa

**Art. 10** È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell'11 maggio 2004.

### Entrata in vigore

**Art. 11** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Pubblicato nel BU **2011**, 507.

---

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.